

9 luglio 2002, "Maremma News": relativo ai 150 nuovi posti creati dall'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia presso le Rocchette per le autocaravan:

«Abbiamo preferito rispondere agli attacchi direttamente con i fatti (...). Certo, adesso anche i camperisti dovranno pagare per l'erogazione dei servizi di cui finora hanno potuto godere gratuitamente (...).»

13 febbraio 2003, "Maremma News":

14 febbraio 2003, "La Nazione": su una sentenza del Giudice di Pace Roberto Torriti, pubblicata su "La Nazione" del 12 febbraio 2003, che esprime opinioni analoghe a quelle del Sindaco Faenzi in merito alla legittimità di una regolamentazione differenziata della sosta delle auto e dei camper e oggetto di commento da parte di Roberto Tronconi, all'epoca, Presidente di ANCC.

Il Sindaco: *«(omissis) Che gli piaccia o no, adesso il signor Tronconi, se da Firenze da dove lancia i suoi strali, vorrà venire in vacanza a Castiglione, dovrà anche lui fare come i comuni mortali: pagare per i servizi che riceve (omissis)».*

14 settembre 2007, "Corriere Maremma: ancora sulle "sbarre anti-camper"

Eugenio Mencacci, assessore alla polizia municipale castiglione: *«Come amministrazione comunale abbiamo la facoltà di adottare provvedimenti che regolino il traffico sul territorio (omissis). Così come moltissimi altri Comuni turistici in Italia, noi ci siamo avvalsi di questa facoltà fin dal 2001 regolamentando la sosta dei camper. È stata una risposta precisa a tanti cittadini e turisti che lamentavano da tempo una situazione insostenibile per molti aspetti: traffico, decoro e anche questioni igienico-sanitarie. I camper sostavano sul lungo mare e lungo il canale Bruna dove più volte i vigili urbani hanno riscontrato lo scarico dei reflui. C'era persino chi veniva a lamentarsi della presenza costante dei camper proprio a ridosso del balcone della casa vacanze della quale pagava, al contrario dei camperisti, l'affitto (Omissis)»*

L'articolo incriminato

La vicenda processuale che ha coinvolto Pier Luigi Ciolli ha tratto origine proprio da questo punto.

Infatti, sul quotidiano "Corriere Maremma" del giorno 11 luglio 2002, Pier Luigi Ciolli pubblicò a suo nome un intervento intitolato *Camperisti sul piede di guerra* (pagina 42 del numero 85 della rivista **inCAMPER**, che è reperibile aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=85&n=44&pages=40). Per quanto non si trattasse di una nota diversa da molte altre che l'avevano preceduta, la peculiarità dei contenuti di quell'intervento, certamente di forte critica nei confronti dell'operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, indussero Monica Faenzi a presentare querela contro il firmatario dell'articolo.

Queste, le espressioni più importanti del comunicato: ***«I cittadini di Castiglione della Pescaia sono sconvolti dalle iniziative attivate dal Sindaco di***

Castiglione della Pescaia Monica Faenzi per le spese inerenti all'allestimento di parcheggi a pagamento e per l'emanazione di limitazioni alla circolazione stradale.

Il Sindaco (...) ha creato il problema "camper" per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture e per l'assegnazione della gestione dei parcheggi (...)

(...) abbiamo chiarito e ripetiamo che il Sindaco si avvale di presunti e/o reali problemi per sperperare i miliardi delle entrate comunali a sua discrezione nonché per concedere autorizzazioni a costruire e gestire infrastrutture a soggetti privati (...).»

Era opinione della Faenzi che le espressioni in parola rivelassero una natura fortemente offensiva, celando un'implicita accusa nei confronti della medesima per abuso d'ufficio, delitto previsto e punito dall'articolo 323 Codice Penale.

Art. 323 c.p.

"Abuso di ufficio"

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»